

Allegato 2c

Fidejussione Impianti Industriali S.r.l.



A C C MARCHESI S.R.L.
Via Aldo Moro, 7 - 25124 BRESCIA
Tel. 030.2424005 - Fax 030.2423541
www.accmarchesi.it
C. F. e Part. I.V.A. 03725680230

RAMO CAUZIONI
POLIZZA FIDEJUSSORIA
GARANZIA DI CONTRATTO

DATI DI POLIZZA

AGENZIA DI EMISSIONE BRESCIA - 400366		N. POLIZZA 40036691000106		C.PROD. CAU07	
CONTRAENTE IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L.		CODICE FISCALE 00764760195		CODICE CLIENTE	
INDIRIZZO VIA VAILETTA		NUMERO CIVICO 48	COMUNE DALMINE		PROV. CAP BG 24044
LA POLIZZA E' STIPULATA PER LA DURATA DI		GG 15	MM 10	AA 10	EFFETTO 09/07/2019
		SCADENZA 24/05/2030		PROROGHE *****	
BENEFICIARIO PROVINCIA DI BERGAMO					
INDIRIZZO VIA TORQUATO TASSO, 8 - 24121 - BERGAMO (BG)					

SOMMA GARANTITA E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

SOMMA GARANTITA IN CIFRE Euro 111.864,56	
SOMMA GARANTITA IN LETTERE Euro centoundicimilaottocentosessantaquattro/56	

LA SOTTOSCRITTA TUA ASSICURAZIONI S.P.A. (IN SEGUITO DENOMINATA SOCIETÀ), CON SEDE IN MILANO, IN REGOLA CON IL DISPOSTO DELLA LEGGE 10 GIUGNO 1982, N.348, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, AUTORIZZATA AD ESERCITARE IL RAMO CAUZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N° 2631 DEL 01.10.2008, DOMICILIATA IN 20143 MILANO, LARGO TAZIO NUVOLARI 1, CON LA PRESENTE POLIZZA ED ALLE CONDIZIONI CHE SEGUONO, SI COSTITUISCE FIDEJUSSORE A FAVORE DEL BENEFICIARIO E FINO ALLA CONCORRENZA DELLA SOMMA MASSIMA GARANTITA DI CUI SOPRA, NELL'INTERESSE DEL CONTRAENTE, IL QUALE ACCETTA PER SE' E PER I PROPRI SUCCESSORI ED AVENTI CAUSA, DICHIARANDOSI CON QUESTI SOLIDAMENTE TENUTO PER LE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL PRESENTE.

VEDASI TESTO ALLEGATO

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

PRIMA RATA ALLA FIRMA		LA PRIMA RATA HA INIZIO IL		E TERMINA IL	
		09/07/2019		24/05/2030	
PREMIO 2.666,66		ADDIZIONALI *****	IMPONIBILE 2.666,66	IMPOSTE 333,34	TOTALE IN EURO 3.000,00
RATE SUCCESSIVE *****		PREMIO *****	ADDIZIONALI *****	IMPONIBILE *****	IMPOSTE *****
				TOTALE IN EURO *****	

A PARZIALE DEROGA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA, DI COMUNE ACCORDO TRA LE PARTI, SI PRECISA CHE LA PRESENTE GARANZIA CESSERA' AUTOMATICAMENTE OGNI SUO EFFETTO ALLA SCADENZA SOPRAINDICATA, ANCHE IN DEROGA AL TERMINE SEMESTRALE PREVISTO DALL' ART. 1957 COD. CIV., SENZA NECESSITA' DI SVINCOLO DA PARTE DEL BENEFICIARIO.

AI SOLI EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE DEL PREMIO INIZIALE IL CONTRAENTE HA INDICATO IL TEMPO PRESUNTIVAMENTE NECESSARIO PER OTTENERE LA LIBERAZIONE DA PARTE DEL BENEFICIARIO, FERMO L'OBLIGO DI PAGARE GLI EVENTUALI SUPPLEMENTI DI PREMIO, IN CASO DI MAGGIOR DURATA, DA REGOLARSI COME ALL'ART. 2 DELLE CONDIZIONI GENERALI.

RISERVATO ALLA DIREZIONE

CODICE	RISCHIO	MODULO	S. MERC.	STAMPA	PROC.	RINN.	BEN.	COOB.	ISTAT	R.P.	COASS.
191	Cauzioni generiche			A		3	U	3	N		0



CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

Art. 1 - Oggetto della garanzia

La Società si impegna nei confronti del Beneficiario, nei limiti della somma massima garantita, per gli obblighi ed oneri facenti carico al Contraente verso il Beneficiario stesso e per cui questi possa valersi della cauzione, in base al contratto descritto nel frontespizio.

Art. 2 - Calcolo del premio - Durata della polizza

Il premio iniziale indicato in frontespizio è rapportato alla durata presunta della garanzia. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito dalla Società. In caso di maggior durata, il Contraente sarà tenuto in via anticipata al pagamento dei premi di proroga come liquidati nel frontespizio. L'obbligo al pagamento dei premi di proroga cesserà solo dalla data in cui il Contraente avrà fornito alla Società i seguenti documenti:

a) l'originale di polizza restituitogli dal Beneficiario con annotazione di svincolo;

oppure

b) dichiarazione del Beneficiario che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

Art. 3 - Stipulazione e perfezionamento della polizza

Il presente contratto non si intende stipulato e non crea alcun vincolo giuridico se la polizza non è firmata ed il premio complessivo come innanzi indicato non è stato pagato.

Art. 4 - Mancato o ritardato pagamento dei supplementi di premio

Qualora non venga corrisposto il supplemento di premio di cui al precedente art. 2 entro 15 giorni dalla sua scadenza, la Società ne darà avviso con lettera raccomandata al Beneficiario, affinché possa provvedere al versamento, salvo il diritto di rivalersi sul Contraente, diritto che sin d'ora questi gli conferisce.

Il mancato versamento del supplemento di premio entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'avviso comporta la liberazione della garanzia prestata con la presente polizza e l'estinzione di ogni obbligazione della Società.

Art. 5 - Sostituzione della polizza con garanzia reale

In ogni momento, trascorso il periodo iniziale indicato in polizza ai sensi del primo comma dell'art. 4, il Contraente, a richiesta della Società ed entro 10 giorni dalla richiesta stessa, sarà tenuto a costituire, in sostituzione della presente polizza, cauzione reale, con conseguente liberazione della garanzia prestata con la polizza stessa; l'obbligo del pagamento dei supplementi di premio cessa dal momento in cui il Contraente abbia documentato la liberazione ai sensi dell'art. 2.

Art. 6 - Avviso del sinistro - Pagamento del risarcimento

Il Beneficiario dovrà comunicare, con lettera raccomandata alla Società, entro tre giorni dalla

constatazione, ogni fatto o inadempimento del Contraente da cui possono derivare obblighi alla Società stessa in base alla presente polizza.

Il pagamento delle somme dovute, nei limiti dell'importo garantito, verrà effettuato dalla Società entro 30 giorni dal verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a) presentazione di documentazione provante che il Beneficiario ha conseguito nei confronti del Contraente titolo esecutivo non impugnato;

b) presentazione di documentazione provante che il Beneficiario ha conseguito la ammissione al passivo del fallimento del Contraente o che il suo credito è stato annotato allo stato passivo di una diversa procedura concorsuale del Contraente

La Società non ha l'obbligo di indicare i beni del Contraente da sottoporre ad esecuzione, né quello di anticipare le spese che comunque, a deroga dell'art.1942 c.c., non sono ricomprese in garanzia.

Il Contraente nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento effettuato.

Art. 7 - Coesistenza di altre garanzie - Crediti del contraente verso il beneficiario

Nel caso in cui la cauzione dovuta dal Contraente ai sensi di contratto risultasse parzialmente prestata con garanzia reale od altre forme, il Beneficiario, prima di valersi della cauzione costituita con la presente polizza, dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie.

Dal risarcimento dovuto al Beneficiario, la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso il Beneficiario e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento del risarcimento da parte della Società.

Art. 8 - Regresso - Surrogazione

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.. Il tasso degli interessi di mora è convenuto in misura pari a quella del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti.

La Società è surrogata al Beneficiario, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 9 - Deposito cautelativo

Fermo il disposto dell'art. 1953 C.C. la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

a) chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Beneficiari garantiti dalla Società;

b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico o peggioramento della sua situazione economica;

c) liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività o cessione di un ramo d'azienda del Contraente;

d) ritardo nella esecuzione o sospensione della prestazione garantita non concordata con il Beneficiario anche se dipendenti da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;

e) mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dal Beneficiario;

f) inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal rapporto garantito;

g) mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze stipulate con la Società;

h) inadempimento del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fidejussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la presente polizza o di polizze fidejussorie o fidejussioni in genere.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dalla Società a garanzia del regresso fino a che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza.

Verificatisi per iniziativa del Contraente la liberazione della garanzia, la Società restituirà allo stesso, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. La Società è irrevocabilmente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore del Beneficiario, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente.

Art. 10 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello della Autorità Giudiziaria dove ha sede il Beneficiario per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto si attiene invece ai rapporti tra la Società e il Contraente, il Foro competente è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società.

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DELLA NOTA INFORMATIVA MOD. CAUZIONI 5 - ED. 31/05/2018 PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE POLIZZA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 17 MARZO 1995.

IL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE DICHIARA INOLTRE DI AVER RICEVUTO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- L'INFORMATIVA PRIVACY (EX ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) - MOD. PRIVACY 6 - ED. 03/05/2018
- L'INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. ISVAP N. 5/2006 E S.M.I. RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DELL'INTERMEDIARIO (MOD. 7A) O DI AVERNE PRESO VISIONE IN QUANTO AFFISSO NEI LOCALI DELL'INTERMEDIARIO, E DI AVER RICEVUTO LE INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI (MOD. 7B)

IL PRESENTE CONTRATTO E' STATO REDATTO IN 4 ESEMPLARI AD EFFETTO IN

BRESCIA

IL 10/07/2019

TUA ASSICURAZIONI S.P.A

IL BENEFICIARIO

IL CONTRAENTE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 2 - Calcolo del premio - Durata della polizza
- Art. 6 - avviso del sinistro - Pagamento del risarcimento
- Art. 8 - Regresso - Surrogazione
- Art. 9 - Deposito cautelativo
- Art. 10 - Forme delle comunicazioni alla Società - Foro competente

IL CONTRAENTE

IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO PER LA PRIMA RATA E' STATO EFFETTUATO ALLA FIRMA DELLA PRESENTE, A MIE MANI IN _____ IL _____

L'AGENTE O L'INCARICATO

**RAMO CAUZIONI - 91**

AGENZIA	BRESCIA	COD.	400366
NR° POLIZZA	40036691000106	NR° APP.:	1
CONTRAENTE	IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L.		

APPENDICE DI PRECISAZIONE

Con la presente appendice, che forma parte integrante della su indicata polizza, di comune accordo tra le parti, si dà e si prende atto di quanto segue:

CONTRAENTE:IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L.

Codice Fiscale:00764760195

BENEFICIARIO :PROVINCIA DI BERGAMO

VIA TORQUATO TASSO N.8

24100 BERGAMO

Codice Fiscale: 80004870160

MASSIMALE :Euro 111.864,56

Premesso che:

1) Con Determinazione Dirigenziale n.991 , del 24/05/2019 avente oggetto "Autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. D.D. n. 991 del 24/05/2019, rilasciata alla Ditta Impianti Industriali S.r.l., con sede legale in Comune di Dalmine (BG), via Vaioletta, 48.

2)a garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle disposizioni di cui al punto 1), la Ditta IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L. è tenuta a presentare alla Provincia di Bergamo, in qualità di Ente da garantire, una garanzia finanziaria di Euro 111.864,56 =(euroCentoundicimilaottocentosessantaquattro/56);

3)con D.G.R. n. 19461 del 19.11.2004 sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie inerenti all'esercizio delle attività disciplinate dall'art. 27, 28 e 31 del D.Lgs. 22/97 ora art.208, 210 e 216 del D.Lgs 152/06 nonché del D.lgs. 36/03;

4)la suddetta garanzia può essere prestata mediante cauzione, polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria. TUTTO CIO' PREMESSO,

Art. 1 - COSTITUZIONE DELLA GARANZIA

La sottoscritta Società di Assicurazioni TUA ASSICURAZIONI SPA (in seguito denominata "Società"), autorizzata al rilascio di cauzioni con polizze fidejussorie / fidejussione bancaria a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ai sensi della normativa vigente, con provvedimento IVASS n 1041 del 20/11/1998, con sede legale in MILANO - LARGO TAZIO NUVOLARI 1 - Codice Fiscale n. 02816710236, (Agenzia di BRESCIA.) - nella persona dei suo Dirigente procuratore Nino D'Onghia nato a Mottola il 12/08/1982, con la presente polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art.1936 e seguenti del c.c., si costituisce fidejussore della Ditta IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L. con sede legale in Comune di Dalmine (BG), via Vaioletta, 48 - e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della Provincia di Bergamo - Codice Fiscale 80004870160 - in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato ai punti 1) e 2) delle premesse, fino all'importo di Euro 111.864,56.= (Euro CENTOUNDICIMILAOTTOCENTOESSANTAQUATTRO/56.=);

Art. 2 - DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il Contraente (intendendo con esso la ditta di cui al precedente articolo) fosse tenuto a corrispondere alla Provincia di Bergamo a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse ad eventuali operazioni di smaltimento rifiuti e/o recupero rifiuti, compreso la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, nel periodo di efficacia della

MOD. TESTLIB 3 - ED. 01/01/2010

stampata in data 10/07/2019

COPIA PER IL CONTRAENTE



1 / 3



V034040036609140036691000106000000009072019C

garanzia stessa.

Art. 3 - EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA

La presente garanzia ha efficacia a partire dalla data di assunzione della Determinazione Dirigenziale citata in premessa fino al 24/05/2030. Decorso tale periodo, la garanzia rimarrà comunque valida sino ad avvenuta liberazione da parte della Provincia di Bergamo, tramite dichiarazione scritta della stessa.

A seguito di presentazione di nuova garanzia, che avverrà almeno 30 giorni prima della scadenza del suddetto termine ed avrà efficacia retroattiva a partire dalla data di assunzione dell'autorizzazione citata in premessa, accettata dalle Parti, la presente garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della sottoscritta Società/Banca/Agenzia di Credito garante, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Banca stessa e non venga rilasciata dichiarazione di cui sopra.

L'Ente può avvalersi della garanzia limitatamente alle inadempienze di cui all'Art.2.

Art. 4 - FACOLTA' DI RECESSO

La sottoscritta Banca/Società/Agenzia di Credito può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla comunicazione alla Provincia di Bergamo ed al Contraente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal Contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Provincia di Bergamo può avvalersene ai sensi e nei termini di cui agli Artt. 2 e 5.

Art. 5 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito dalla sottoscritta Banca/Società/Agenzia di Credito entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del soggetto beneficiario che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la sottoscritta Banca/Società/Agenzia di Credito non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà anche senza il consenso del Contraente, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

Art. 6 - PAGAMENTO DEL PREMIO ED ALTRI ONERI

Il mancato pagamento delle commissioni e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la sottoscritta Banca/Società/Agenzia di Credito ed il Contraente, non possono essere opposti all'Ente garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI


Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto tra il Beneficiario della presente garanzia, il Contraente e la sottoscritta Banca/Società/Agenzia di Credito, dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente fideiussione tra l'Ente garantito e la sottoscritta Banca/Società/Agenzia di Credito è competente l'Autorità Giudiziaria ove ha sede l'Ente beneficiario.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'



Fermo ed invariato il resto.

Emessa in 4 esemplari ad un solo effetto in BRESCIA il 10/07/2019.

TUA ASSICURAZIONI S.P.A



IL CONTRAENTE



**RAMO CAUZIONI - 91**

AGENZIA	BRESCIA	COD.	400366
NR° POLIZZA	40036691000106	NR° APP.:	1
CONTRAENTE	IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L.		

APPENDICE DI PRECISAZIONE

Con la presente appendice, che forma parte integrante della su indicata polizza, di comune accordo tra le parti, si dà e si prende atto che

appendice interna per recupero delle spese notarili

Per quanto precede si conviene tra le parti di incassare il seguente premio:

Liquidazione del premio				
Premio 156,82	Addizionali *****	Imponibile 156,82	Imposte 19,61	Totale in Euro 176,43

Fermo ed invariato il resto.

Emessa in 4 esemplari ad un solo effetto in BRESCIA il 10/07/2019.

TUA ASSICURAZIONI S.P.A

IL CONTRAENTE



Il pagamento dell'importo dovuto alla firma del presente atto è stato effettuato a mie mani in _____
il _____.

L'AGENTE O L'INCARICATO

